

**UNIONE DEI COMUNI CENTRO ECONOMICO
DELLA BASSA FRIULANA**

**REGOLAMENTO D'ISTITUZIONE E APPLICAZIONE
DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE
PUBBLICHE**

**Approvato con delibera assemblea n. 11 del 29/12/2009
Modificato con delibera assemblea n. 01 del 18/02/2011
Modificato con delibera assemblea n. 14 del 28/11/2011
Modificato con delibera assemblea n. 02 del 19/04/2012**

INDICE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Istituzione del Canone
- Art. 4 Soggetti obbligati al pagamento del canone
- Art. 5 Durata delle occupazioni
- Art. 6 Occupazioni abusive
- Art. 7 Occupazioni d'urgenza e di particolari settori
- Art. 8 Tipi particolari di occupazioni
- Art. 09 Procedimento di rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione
- Art. 10 Attivazione del procedimento amministrativo
- Art. 11 Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Art. 12 Istruttoria
- Art. 13 Conclusione del procedimento
- Art. 14 Rilascio delle concessioni
- Art. 15 Contenuto del provvedimento di concessione
- Art. 16 Cauzione
- Art. 17 Obblighi del concessionario
- Art. 18 Revoca, sospensione e modifica della concessione/autorizzazione
- Art. 19 Rinuncia della concessione
- Art. 20 Decadenza della concessione
- Art. 21 Subentro nella concessione
- Art. 22 Domanda, rinnovo, disdetta e non utilizzo della concessione
- Art. 23 Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni
- Art. 24 Criteri di determinazione del canone
- Art. 25 Classificazione delle strade e coefficienti
- Art. 26 Determinazione del canone
- Art. 27 Criteri particolari di determinazione del canone
- Art. 28 Casi di non applicabilità del canone
- Art. 29 Agevolazioni
- Art. 30 Accertamento dell'entrata
- Art. 31 Modalità e termini per il pagamento del canone
- Art. 32 Rimborsi
- Art. 33 Sanzioni
- Art. 34 Accertamento di parziale o omesso pagamento; riscossione coattiva
- Art. 35 Disposizioni finali
- Art. 36 Disposizioni transitorie

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione del canone, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni, per le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, nonché delle aree destinate a mercati, attrezzate o meno, e delle aree private qualora sulle stesse insista una servitù di pubblico passaggio.
2. Ai fini di cui al comma 1, si considerano comunali tutti i tratti di strade che attraversano centri abitati .
3. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento le aree cimiteriali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono

- a) Con il termine Unione, L'Ente Unione dei Comuni Centro Economico della
- b) con il termine "canone", utilizzato negli articoli seguenti, si intende il corrispettivo in denaro, che il titolare della concessione o l'occupante di fatto deve corrispondere per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nei tempi e modi indicati dall' art. 31 del presente regolamento;
- b) per "concessione", l'atto amministrativo, mediante il quale il Comune concede lo spazio per l'occupazione suddetta, riferendosi anche alle occupazioni temporanee;
- c) per "occupazione" l'assegnazione o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, che ne comporti un'utilizzazione particolare con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale da parte della collettività;
- d) per "regolamento", il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra, ed il corrispondente canone di concessione;
- e) per i mercati è consentita l'occupazione mediante l'operazione di "spunta", ossia di assegnazione dello spazio all'operatore commerciale attraverso l'individuazione secondo i criteri stabiliti nell'apposito regolamento,
- f) per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni dell'Unione , comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio. Sono escluse le aree ed i relativi spazi sovrastanti e sottostanti con vincolo di uso civico, tranne i casi e per la durata di eventuali decreti di sospensione dello stesso per la realizzazione di opere comunali iscritte al patrimonio indisponibile.

TITOLO II OCCUPAZIONI

Articolo 3

Istituzione del canone

1. Sono soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate sulle strade, nei corsi, nelle piazze nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile delle Amministrazioni comunali dell'Unione.
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi e forme di legge la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 4

Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. E' obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato,

risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

Articolo 5

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono **permanenti o temporanee**.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, sia pari o superiore all'anno. La durata massima del provvedimento di concessione permanente non può superare i **10 anni** di validità.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di concessione, è inferiore all'anno, eccetto quelle effettuate per attività edilizia che indipendentemente dalla durata sono sempre considerate temporanee.
4. Si considerano ugualmente temporanee le occupazioni per commercio su aree pubbliche, anche se concesse con atto avente validità annuale o pluriennale.
5. Sono permanenti le occupazioni effettuate dai commercianti in sede fissa per l'esposizione esterna di merce posta in vendita, nonché quelle di pubblici esercizi, qualora venga richiesto nell'istanza di mantenere tutto l'anno i tavolini nell'area esterna all'esercizio.

Articolo 6

Occupazioni abusive

1. Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza il previsto atto di concessione, o quando questo sia scaduto e non rinnovato, non prorogato, o revocato.
2. Sono sanzionate ai sensi dell'art. 33 comma 4 le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nell'atto di concessione e in contrasto con quanto previsto all'art. 15 del presente Regolamento.
3. In caso di occupazione abusiva:
 - a) ove l'occupazione possa essere regolarizzata l'Unione procederà ad emettere il provvedimento di concessione con le modalità previste nel presente Regolamento;
 - b) ove l'occupazione non possa essere regolarizzata l'Unione disporrà la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si provvederà d'ufficio, addebitando agli occupanti abusivi le relative spese.
 - c) In ogni caso le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti da verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito, sono sanzionate ai sensi dell'art. 33 del presente Regolamento.

Articolo 7

Occupazioni d'urgenza e di particolari settori

1. Sono ammesse le occupazioni prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto in circostanze di somma urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori. In tale caso l'interessato deve dare immediata comunicazione scritta dell'avvenuta occupazione all'Ufficio competente, indicando il luogo e la durata dell'occupazione, l'ufficio provvederà ad accertare la sussistenza delle condizioni di somma urgenza e quindi rilasciare la concessione in sanatoria. Ove l'occupazione d'urgenza non necessiti per un periodo superiore a 48 ore, la comunicazione suddetta è considerata sostitutiva del provvedimento.
2. Sono altresì ammesse le occupazioni prima del formale provvedimento concessorio in caso di manutenzioni e riparazioni effettuate da imprese artigiane a causa di eventi atmosferici: in tal caso l'interessato deve dar comunicazione dell'occupazione prima dell'inizio della stessa.
3. La mancata comunicazione, o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza di cui al comma 1, danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 33 del presente regolamento per le occupazioni abusive con l'obbligo dell'immediato sgombero dell'area illegittimamente occupata.

Articolo 8

Tipi particolari di occupazioni.

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, realizzate per l'esercizio del commercio itinerante al dettaglio, si applicano le disposizioni relative in materia. L'Unione con determina del responsabile individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante.

2. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi ed alle consuetudini locali in materia.

3 Le occupazioni dei sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono realizzate con l'osservanza dell'apposita normativa dettata in merito dai competenti uffici tecnici.

4. Le concessioni, relative a chioschi, tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità alle disposizioni previste e, se necessario anche in conformità alle norme di sicurezza e pubblico spettacolo, e su parere dell'Ufficio Tecnico .

5. Le occupazioni con impianti pubblicitari sono disciplinate nei presupposti e modalità di ottenimento dall'autorizzazione derivante dalla specifica normativa legislativa e regolamentare vigente in materia pubblicitaria e urbanistica. Il canone per l'occupazione è determinato applicando la tariffa base per i metri lineari della proiezione a terra dello strumento pubblicitario.

6. Non è richiesta la concessione, per occupazioni occasionali e non superiori alle **6 ore** determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico a allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni da parte di commercianti su suolo pubblico itineranti, sempreché le une e le altre non intralcino il traffico.

7. Il soggetto che necessita di occupare parte della sede stradale per la sosta di un mezzo d'opera per lavori di natura edile, non superiore ai 3 giorni, è tenuto a darne comunicazione alla Polizia Municipale ed è vincolato al pagamento di **€. 10,00 (dieci) giornaliera**. L'occupazione non deve in nessun modo ostacolare il normale deflusso veicolare.

TITOLO III

PROCEDIMENTI CONCESSIONE RILASCIO/RINNOVO/REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE

Articolo 09

Procedimento di rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, recante il nuovo codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.

3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate, salvo quanto disposto dalla L. 09.02.1963, N. 59 e dai Regolamenti per il commercio su aree pubbliche e per i mercati su aree pubbliche. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento dei canone assolve contestualmente tale obbligo.

Articolo 10

Attivazione del procedimento amministrativo

1: L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione ha luogo con la presentazione della domanda diretta all'Amministrazione. La domanda, che **va redatta in carta legale**, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti esentati per legge, (in questo caso essi dovranno debitamente attestare la norma che li esime,) deve contenere a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente, il codice fiscale e l'attività svolta;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta ;
- c) l'entità (espressa in metri quadrati o lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo ;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;

- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.
2. La domanda deve essere corredata da eventuale elaborato planimetrico e dai documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dalle leggi.
3. Qualora la richiesta rappresenti una reiterazione pura e semplice per la stessa durata, periodo e modalità tecniche, di un'autorizzazione permanente rilasciata nell'esercizio precedente e ciò sia evidenziato da una autocertificazione rilasciata dal richiedente, l'Amministrazione, sempre che non vi siano verificate variazioni nella disciplina di utilizzo del suolo pubblico e non ostino ragioni di pubblico interesse, rinnova la concessione senza la necessità di presentazione di ulteriori documenti.

Articolo 11

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni in contrasto con gli interessi della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di **giorni 30** dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.
3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.
4. I termini di cui ai precedenti commi restano sospesi in caso di eventuali richieste di integrazioni e ricominciano a decorrere dalla data di regolarizzazione della richiesta.

Articolo 12

Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 10 il responsabile del procedimento formula all'interessato entro il termine di cui all'art. precedente, apposita richiesta di integrazione mediante qualsiasi mezzo idoneo a documentarlo oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. Il responsabile del procedimento, verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Articolo 13

Conclusioni del procedimento.

Terminata l'istruttoria, il procedimento amministrativo si conclude con la firma del Responsabile del Servizio, l'atto così definito viene rimesso all'ufficio competente per gli adempimenti in merito al calcolo del canone, alla predisposizione dei bollettini di pagamento ed alla consegna delle concessioni/autorizzazioni ai titolari. Nell'ipotesi di emissione di provvedimento di diniego compete al responsabile del procedimento provvedere alla relativa comunicazione per mezzo di raccomandata.

Articolo 14

Rilascio delle concessioni

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato al titolare, previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- marca da bollo;
- ricevute di versamento di:
 - a) canone di occupazione
 - b) diritti di segreteria
 - c) spese di sopralluogo se dovute
 - d) deposito cauzionale di cui all'art. 16 bis comma 2 se dovuto
 - e) spese di registrazione (qualora la concessione comporti la stipula di un contratto soggetto a registrazione) .

2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera d'interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

3. Nel caso di concessioni permanenti l'Amministrazione regola i rapporti discendenti dalla concessione mediante apposita convenzione, il cui modulo standard è approvato con determina del Responsabile .

4. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale, salvo quanto disposto dall'art. 7.

5. La concessione è personale pertanto è rilasciata a titolo strettamente soggettivo, per cui non è consentita la subconcessione salvo il disposto dell'art.21.

Articolo 15

Contenuto del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione deve contenere oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- la misura esatta (espressa in metri quadrati) del suolo occupato;
- la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

Articolo 16

Cauzione

1. La cauzione di cui al comma 2 dell'art. 14 è dovuta nel caso di scavi e ove si renda necessario per potenziale danneggiamento del suolo pubblico. Non sono di norma soggette a cauzione le occupazioni temporanee derivanti da mercati e fiere.

2 I criteri di determinazione della cauzione sono stabiliti con deliberazione del Direttivo.

3 La cauzione è costituita e svincolata con le modalità previste dal vigente regolamento di contabilità. La cauzione resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dalla concessione.

Articolo 17

Obblighi del concessionario

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese, nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

3. Il concessionario è inoltre tenuto ad utilizzare in modo corretto l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi ovvero ai beni ed alle strutture presenti.

4. Il concessionario è obbligato ad esibire a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione l'atto comprovante la legittimità dell'occupazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del predetto atto il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione.
5. Il titolare della concessione nonché l'occupante di fatto, anche abusivo, sono tenuti al pagamento del canone, relativa all'occupazione del suolo e delle aree pubbliche, determinato secondo le tariffe del presente regolamento. L'emissione dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione fornita dal soggetto interessato, di avere già corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.
6. Per l'occupazione abusiva il pagamento del canone e della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro 60 giorni dal ricevimento del verbale emesso dall'ufficio competente.

Articolo 18

Revoca, sospensione e modifica della concessione

1. L'amministrazione può revocare, sospendere o modificare con atto motivato, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. La revoca, la sospensione e la modificazione danno diritto alla sola restituzione senza interessi della quota proporzionale del canone pagato anticipatamente, o all'esonero della quota di canone connesso all'atto, qualora non fosse ancora stato versato.

Articolo 19

Rinuncia della concessione

1. La rinuncia all'occupazione regolarmente concessa, prima della sua effettuazione, deve essere comunicata dal titolare della concessione o nel caso di impossibilità sopravvenuta da persone dallo stesso delegate o legittimate ad agire per esse, prima dell'inizio dell'occupazione.

Articolo 20

Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi:
 - a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
 - b) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.);
 - c) danni alle proprietà comunali;
 - d) violazioni del disposto di cui all'art. 14 comma 5, relativo al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso disciplinate dall'art. 21;
 - e) mancato versamento del canone e della sanzione amministrativa nel caso di occupazione abusiva disciplinata all'art. 33.
2. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dal pagamento di quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.
4. I provvedimenti di decadenza ed estinzione delle concessioni rilasciate per il commercio su area pubblica hanno effetto esclusivamente sulla concessione di occupazione suolo, non incidendo sull'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale.
5. La concessione si estingue:
 - a) per scadenza del termine previsto ove non sia rinnovata;
 - b) per rinuncia del concessionario nei modi stabiliti dall'articolo 19.

Articolo 21

Subentro nella concessione

1. Il provvedimento di concessione per l'occupazione permanente o temporanea del suolo pubblico o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione a altri salvo il caso in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi la propria attività, in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione;

2. Il concessionario o il subentrante devono dare comunicazione del trasferimento all'Amministrazione e quest'ultimo rimane obbligato nei confronti dell'Ente nelle modalità e nei termini del primo concessionario.

Articolo 22

Domanda, rinnovo, disdetta e non utilizzo della concessione

1. La domanda per le occupazioni permanenti deve essere rivolta all'Unione dei Comuni - Servizio tributi - con le modalità previste dall'art. 10 del regolamento e seguirà la procedura prevista agli artt.12-13-14-15. Ogni anno, per il periodo della validità del titolo di concessione permanente rilasciato, il titolare dello stesso dovrà, oltre al pagamento del canone, dichiarare mediante presentazione di autocertificazione che nulla è variato rispetto all'occupazione dell'anno precedente.
2. Il titolare della concessione permanente può, trenta giorni prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo giustificandone i motivi ed indicandone la durata. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
3. Nel caso di occupazioni temporanee, quando necessiti prolungare il periodo di occupazione richiesto, il titolare può entro cinque giorni dalla scadenza della concessione inoltrare una richiesta di proroga.
4. Le richieste di proroga per le occupazioni temporanee potranno essere più di una purchè i giorni complessivamente richiesti non superino il numero di trenta, previo verifica che nulla osti. L'atto di proroga verrà rilasciato dal responsabile del servizio, previo pagamento del canone se dovuto.
5. L'atto di proroga costituisce parte integrante dell'atto di concessione di cui si chiede la proroga.
6. Ai fini del calcolo del canone i tempi delle singole proroghe saranno considerati analiticamente.
7. Nel caso necessiti di prolungare l'occupazione temporanea per un periodo di tempo superiore ai 30 giorni dalla data della scadenza della concessione, l'interessato dovrà inoltrare nuova richiesta di occupazione, l'ufficio incaricato provvederà, a rilasciare nuova concessione mediante la procedura indicata dagli artt. 10 - 12 - 13 - 14 - 15, senza che nulla osti .
8. In caso di mancato utilizzo dello spazio già concesso ed a parte il caso di subingresso, il rimborso o l'abbuono del canone è calcolato sulla base del periodo del non uso, ed è subordinato, al fine di poter effettuare i dovuti accertamenti, ai seguenti adempimenti:
 - a) la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata entro 30 (trenta) giorni dalla data della prevista cessazione dell'occupazione;
 - b) il non utilizzo dello spazio nelle occupazioni temporanee deve essere giustificato da comunicazione scritta e deve essere comunicato almeno 3 giorni prima della prevista cessazione della occupazione.
 - c) Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche, la comunicazione, debitamente giustificata, può essere comunicata, anche successivamente il giorno di mancata occupazione.

Articolo 23

Anagrafe delle concessioni

I. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data di rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro variazioni.

TITOLO IV ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Articolo 24

Criteri di determinazione del canone

- I. Le tariffe vengono determinate e sono applicate sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione
 - d) valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione del suolo pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari di concessione anche in relazione alle modalità di occupazione.
 - e) le frazioni inferiori al metro quadrato e al metro lineare sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.

Articolo 25

Classificazione delle strade e relativi coefficienti

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade dei Comuni sono classificate dalle tre seguenti categorie, in base alla loro importanza ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare:

- a) CATEGORIA 1 tutte le strade e piazze all'interno del Centro Abitato dei Capoluoghi
- b) CATEGORIA 2 rimanenti vie e piazze dei capoluoghi non indicate al punto 1 e le strade delle frazioni.
- c) CATEGORIA 3 tutte le aree verdi e altri spazi non classificati o classificabili come strade suscettibili di occupazione ai sensi del presente regolamento.

COEFFICIENTI :

- a) CATEGORIA 1 1
- b) CATEGORIA 2 0,8
- c) CATEGORIA 3 0,7

Articolo 26

Determinazione del canone

1. Il canone per le occupazioni è determinato moltiplicando la tariffa base per il coefficiente relativo alla categoria di ubicazione territoriale, per il moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie di occupazione, per la misura dell'occupazione e per la sua durata per le occupazioni temporanee.
2. La misura base della tariffa del canone per l'occupazione temporanea è così fissata in Euro 0.15/metro quadrato o lineare al giorno.
3. la misura base della tariffa del canone per l'occupazione permanente è fissata in Euro 30/metro quadrato o lineare all'anno.
4. i coefficienti moltiplicatori, determinati in base al beneficio economico detraibile dall'occupazione, nonché sulla base del sacrificio imposto alla collettività sono stabiliti come segue:

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Chioschi, edicole 2

Impianti pubblicitari 3

Privati, Associazioni ed enti non commerciali 1

Sedie, tavoli, ombrelloni ecc. a servizio dei Pubblici Esercizi 1,0

Esposizioni esterne a negozi e altre attività economiche non sopra elencate 1,2

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Cantieri Edili 1,2

Banchi Mercato a) - 1,0 territorio di San Giorgio di Nogaro

b) - 0,5 territorio di Torviscosa

Spettacolo Viaggiante 1,0

Impianti pubblicitari 5

Esposizioni esterne a negozi e altre attività economiche non sopra elencate 1,7

Sedie, tavoli, ombrelloni a servizio dei Pubblici Esercizi 1,7

Altre occupazioni 1

Articolo 27

Criteri particolari di determinazione del canone

1. Per le occupazioni temporanee e ricorrenti con i banchi del mercato settimanale le giornate sono convenzionalmente fissate in 46 annue. Tale criterio si applica indipendentemente dall'effettiva presenza. Qualora nel corso dell'anno il concessionario dovesse rinunciare all'occupazione, verranno calcolate le effettive giornate di presenza e si procederà al conguaglio in tal senso. Qualora invece l'occupazione dovesse iniziare dopo il primo gennaio, il canone verrà calcolato su base annua rapportata ai mesi di occupazione.

2. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi o condutture soprastanti o sottostanti il suolo comunale, la misura del canone è stabilita forfettariamente sulla base del numero degli utenti serviti nel territorio del comune moltiplicato per € 0,80 con un minimo di € 600,00.
3. La medesima misura minima è dovuta complessivamente per le occupazioni realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi cioè quelle direttamente connesse all'erogazione dei servizi resi dai soggetti di cui al comma 1.
4. Entro il 31 gennaio le aziende di cui al comma 1 devono comunicare il numero di utenti serviti al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 28

Casi di non applicabilità del canone

1. Il canone non è applicabile per le occupazioni per le quali è riscontrato uno spiccato interesse pubblico..
2. Per le seguenti occupazioni è comunque necessario almeno 10 giorni prima, salvo casi d'urgenza, dare comunicazione alle Amministrazioni, che possono negare il consenso, o limitarne l'uso, se il suolo o spazio pubblico non è disponibile:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, c. 1, lettera c), DPR 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica e dalle ONLUS individuate ai sensi degli artt. 10 e seguenti del D.Lgs 4.12.1997 n. 460;
 - b) occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche promosse dai Comuni dell'Unione od organizzate da Associazioni locali prive di scopo di lucro, se congiuntamente realizzate e patrocinate dai Comuni;
 - c) occupazioni da chiunque effettuate per la realizzazione di opere pubbliche;
 - d) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico;
 - e) occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
 - f) occupazioni con manufatti di abbellimento urbano come fioriere, tappeti o panchine, inferiori a 2 mq., quando per l'utilizzo di queste ultime non viene richiesta consumazione o corrispettivo, a condizione che sia rilasciato parere positivo dall' U.T.C e dall'Ufficio di Polizia Municipale, per quanto di loro competenza e che una volta posizionati non venga alterata la loro reale destinazione d'uso;
 - g) occupazioni che rivestono carattere di utilità pubblica comunale specificatamente riconosciuta con apposito provvedimento;
 - h) occupazioni di suolo che, in relazione alla superficie o alla lunghezza complessivamente indicata nell'atto di concessione, sono complessivamente inferiori a un metro quadrato o lineare;
 - i) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione, civili e religiose: La collocazione di luminarie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana;
 - l) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di manutenzione, riparazione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;
 - m) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - n) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione dei verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle 6 ore.
3. Le seguenti occupazioni possono avvenire senza comunicazione alcuna, con riferimento al presente regolamento, poiché esse sono soggette ad altre specifiche normative:
 - a) occupazioni poste in essere per i portatori di handicap;
 - b) occupazioni sovrastanti i suoli e spazi pubblici con balconi, verande, finestre sporgenti, tende e simili fisse o retrattili e insegne pubblicitarie;
4. Non è dovuto il canone qualora nei disciplinari di concessione per occupazioni permanenti con impianti adibiti a servizi pubblici sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, previa modifica dell'atto, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa.

5. Gli artisti di strada e coloro che esercitano mestieri girovaghi che sostino su suolo comunale per un tempo non superiore alle 4 ore, non abbisognano di concessione di suolo pubblico, ma sono tenuti a dar comunicazione all'ufficio competente prima dell'inizio dell'occupazione.

Articolo 29

Agevolazioni

1. La superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee eccedenti i mq. 500 mq. è calcolata in ragione del 20%;
- 2) per le superfici occupate per lo spettacolo viaggiante, i primi 100 metri quadrati sono conteggiati al 50% i successivi metri quadrati fino a 1.000 sono conteggiati al 25% e gli ulteriori metri quadrati eccedenti i 1.000 sono conteggiati al 10%;
- 3) le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

TITOLO V

ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA-RISCOSSIONE- RIMBORSI - SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 30

Accertamento dell'entrata

1. L'accertamento dell'entrata del canone per l'occupazione permanente e temporanea è costituito dal provvedimento concessorio ed avviene contestualmente alla emanazione del provvedimento.
2. Per le occupazioni di carattere permanente l'accertamento, per gli anni successivi al primo, avviene con l'invio di bollettino postale o altro mezzo comprovante l'avvenuto versamento.
3. Il responsabile del procedimento opera un generale controllo del credito, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e fissa la relativa scadenza.
4. In caso di occupazione abusiva o di ritardati o mancati pagamenti, il responsabile del procedimento compie l'attività di cui al comma 3 al fine dell'applicazione delle sanzioni e delle penalità connesse alla violazione del presente regolamento.

Articolo 31

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il pagamento della tassa di occupazione deve essere effettuato attraverso versamento sul conto corrente postale intestato al Comune sul territorio del quale insiste l'occupazione, mentre il pagamento dei diritti di segreteria deve essere effettuato presso la tesoreria dell'Unione dei Comuni Centro Economico della Bassa Friulana, con arrotondamento all'euro superiore in caso di frazione uguali o superiori a 50 centesimi, all'euro inferiore in caso di frazione fino a 49 centesimi di euro.
2. Il pagamento del primo canone relativo alle occupazioni permanenti deve essere eseguito prima del rilascio della concessione, per gli anni successivi entro il 31 marzo.
3. Per le occupazioni temporanee il pagamento deve essere effettuato prima del ritiro della concessione. Copia della ricevuta di versamento deve essere esibita al momento del ritiro della concessione.
4. Al fine di snellire le operazioni di riscossione sul posto e la tempestiva occupazione dei posteggi nel mercato, la quantificazione del canone in occasione delle assegnazioni giornaliere è effettuata forfaitariamente e viene fissata in **Euro 15,00 per il mercato di San Giorgio di Nogaro e Euro 7,5 per il mercato di Torviscosa.**
5. Eventuali richieste di rimborso saranno accettate, nel caso di mancata presenza, solo e unicamente per motivi di salute comprovate da certificato medico. Tali richieste dovranno essere inoltrate entro sette giorni dalla data di ciascuna mancata presenza mediante lettera raccomandata o mediante consegna all'ufficio protocollo del Comune. Nel caso di spedizione per raccomandata, al fine del calcolo dei sette giorni indicati quale termine per la presentazione di richiesta di rimborso, farà fede la data di spedizione, mentre nel caso di consegna a mano farà fede la data di registrazione al Protocollo Generale.
6. Altre occupazioni di suolo pubblico richieste all'interno dell'area mercatale unicamente per pubblicizzare beni di largo e generale consumo, senza effettuarne la vendita, saranno rilasciate su pagamento del canone

giornaliero di **Euro 10,00**. Per queste ultime occupazioni, la quietanza del canone giornaliero sarà equiparato al titolo concessorio.

7. Per gli importi superiori a **Euro 300,00** il pagamento del canone può essere effettuato, su richiesta dell'interessato, in 4 rate trimestrali di eguale importo: Per ragioni di economicità non si procederà a richiedere il canone per importi pari o inferiori a Euro 10,00.

8. In caso di reiterata irregolare corresponsione delle rate viene a decadere il beneficio della rateizzazione.

Articolo 32

Rimborsi

1. La dichiarazione di non aver effettuato l'occupazione non comporta la restituzione del canone dovuto in base all'atto concessorio, se non è stata rispettata la procedura di cui all'art.22, salvo quanto disposto dall'art. 31 c. 5.

2. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone per l'occupazione provvede l'ufficio che gestisce il canone. Se il rimborso è richiesto dal titolare della concessione, il procedimento relativo deve essere esaurito entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato deve presentare con l'esibizione della ricevuta del versamento effettuato.

3. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.

4. Non si effettua il rimborso del canone qualora sia di ammontare inferiore a **Euro 10,00**.

Articolo 33

Sanzioni

1. Per l'omesso pagamento del canone, o delle rate di pagamento, si applica la sanzione pari al 30% della somma dovuta, oltre gli interessi legali.

2. Per omesso pagamento deve intendersi l'inadempimento protratto oltre i 45 giorni decorrenti dalla scadenza prevista, sia che si tratta di occupazione permanente che temporanea.

3. Se il pagamento viene effettuato nei limiti di 45 giorni dalla scadenza prevista, si applica la sanzione pari al 10% del dovuto.

4. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa di **Euro 150** fatta eccezione per le violazioni di cui art. 6 comma 1 che vengono sanzionate secondo quanto stabilito nel comma 6 del presente articolo.

5. Qualora le violazioni di cui al comma 4 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.

6. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'art. 6 comma 1 del presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa pari al canone maggiorato del 50% per le occupazioni permanenti, mentre per le occupazioni temporanee si applica la sanzione amministrativa di €. 100,00, oltre al canone, fino a 30 giorni di occupazione abusiva e di €. 200,00 più rispettivo canone oltre i 30 giorni. Il calcolo dei giorni determinanti la sanzione verranno conteggiati partendo dalla data di scadenza o dalla data di revoca dell'atto di concessione o in mancanza di quest'ultimo dal momento della contestazione dell'occupazione abusiva. Le sanzioni, sia in materia di occupazioni abusive permanenti che temporanee, comminate con verbale di contestazione redatto dalla Polizia Municipale notificato al contravventore a seguito del verbale di ispezione, dovranno essere versate entro 60 giorni dalla data di ricezione dello stesso con l'obbligo di provvedere all'immediato ripristino dei luoghi, in caso di inadempimento provvede l'Ente proprietario a spese del trasgressore. Il pagamento della sanzione non sana comunque l'irregolarità dell'occupazione.

7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

Articolo 34

Accertamento di parziale o omesso pagamento; riscossione coattiva

I. Il responsabile del procedimento controlla i pagamenti effettuati verificandone la congruenza con il provvedimento di concessione rilasciato, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione devono essere indicate le modalità ed i termini per la regolarizzazione dei pagamenti.

2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso pagamento, alla notifica , anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere entro 30 giorni dalla data di ricevimento e, in caso di inadempienza si provvederà ad emettere il verbale di contestazione aumentato delle spese postali. Decorsi inutilmente i 60 giorni (termine per l'estinzione del verbale), l'ufficio provvede ad informare del mancato pagamento il dirigente che ha rilasciato la concessione, al fine dell'avvio del procedimento di revoca della stessa. Non si dà luogo a procedere nell'ipotesi in cui la cifra complessiva da recuperare, escluso le spese di notifica, sia inferiore a Euro 10,33.
3. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, dei D. Lgs. n.446/97, L'iscrizione a ruolo coattivo deve avvenire entro tre anni dall'avvenuta notifica dell'atto di contestazione.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 35

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal **1 gennaio 2010**. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal regolamento medesimo. In sede di prima applicazione, per i posteggi del mercato settimanale di recente istituzione nel Comune di Torviscosa, verrà effettuato il conguaglio con l'applicazione del canone di cui al presente regolamento a valere dal 2009.
2. Per quanto non disposto dal regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
3. Sono abrogati i regolamenti per le concessioni e autorizzazioni per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed i provvedimenti conseguenti, emanati dai Comuni, contrari o incompatibili con le norme del presente regolamento. E' fatto salvo il potere di applicazione delle sanzioni amministrative e della tassa per le violazioni accertate fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento. E' altresì fatta salva la riscossione coattiva della tassa non versata per le occupazioni di suolo pubblico concesse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 36

Disposizioni transitorie

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla entrata in vigore del presente regolamento, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente regolamento, sono rinnovate con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.